



**CONSULTAZIONE PUBBLICA CONCERNENTE L'AUTORIZZAZIONE DEGLI OPERATORI  
LINKEM E TIM AL TRASFERIMENTO RECIPROCO E PROROGA DI DIRITTI  
INDIVIDUALI D'USO DI RADIOFREQUENZE IN BANDA 3.4-3.6 GHz**

**Contributo di EOLO S.p.A.**

### 3.1 Il rispondente ha ulteriori informazioni od osservazioni in merito agli aspetti generali trattati nella presente sezione introduttiva?

EOLO condivide la ricostruzione del quadro normativo posta dall’Autorità a fondamento della delibera di cui in oggetto. Nello specifico, sono di particolare rilevanza i principi sulla base dei quali codesta Autorità è chiamata a pronunciarsi in relazione alla proposta degli operatori istanti.

L’analisi, infatti, dovrà verificare – anche in chiave prospettica – che la richiesta di proroga:

- sia conforme ai criteri generali **sull’uso effettivo ed efficiente** dello spettro radio;
- **consegua obiettivi di interesse generale**;
- **incentivi la copertura wireless a banda larga e ultra-larga del territorio nazionale e della popolazione**;
- **non comporti effetti distorsivi della concorrenza**.

Allo stesso tempo, l’analisi dell’Autorità dovrà concentrarsi anche sulla richiesta di trading per verificare che l’operazione **non comprometta uno sfruttamento più efficiente o di usi innovativi dello spettro radio oggetto di trading a danno di nuovi potenziali utilizzatori** ed in considerazione degli sviluppi del mercato e dell’evoluzione tecnologica.

#### 4.2.1 Qual è la posizione del rispondente in merito al trasferimento dei diritti d’uso delle frequenze in parola da TIM a Linkem e della proroga di tali diritti ad esito della cessione?

Nel documento di cui in oggetto, l’Autorità dichiara di voler valutare l’effetto complessivo dell’operazione proposta dalle istanti *“anche in relazione all’uso efficiente dell’intera banda 3.4-3.8 GHz, alle condizioni necessarie per favorire lo sviluppo di un’equa concorrenza nel mercato e l’evoluzione tecnologica e del mercato, anche opportunamente alla luce di quanto previsto dal nuovo quadro regolatorio”*.

Tenuto conto del fatto che le istanze degli operatori sono condizionate all’ottenimento di entrambi i tipi di autorizzazione (proroga e trading), codesta Autorità valuta congiuntamente le due tipologie di istanze, *“anche attraverso una valutazione dell’impatto competitivo del combinato trasferimento-proroga”*.

Premesso quanto sopra, l’Autorità chiede osservazioni rispetto al trasferimento dei diritti d’uso da TIM a Linkem. Qualora venisse autorizzato il trasferimento reciproco proposto, vi sarebbe una lieve diminuzione della dotazione frequenziale media di Linkem su base nazionale normalizzata per popolazione, che passerebbe dal valore attuale di 62,1 MHz equivalenti, ad un valore di 60,8 MHz, **senza sostanziale variazione del bacino di popolazione cui poter offrire servizi**.

Dal punto di vista concorrenziale, l’Autorità ritiene che l’operazione non comporti effetti distorsivi in quanto Linkem non detiene quote di mercato tali da poter alterare le attuali dinamiche competitive. L’Autorità inoltre ritiene che i Piani presentati da Linkem nell’istanza di proroga del



2018 non subiranno variazioni in conseguenza della cessione delle frequenze di TIM, pertanto queste ultime possono essere prorogate al 2029.

L'operazione consentirebbe a Linkem il ribilanciamento delle proprie frequenze tra il Nord e il Sud Italia con un miglioramento dell'efficacia dei propri investimenti **senza determinare variazioni della potenzialità dei propri piani di investimento.**

La Scrivente concorda con le valutazioni effettuate da codesta Autorità in relazione all'attuale assetto competitivo e guarda con favore ad operazioni di consolidamento dello spettro che consentano di valorizzare al meglio tale risorsa scarsa, ad esempio, limitandone la frammentazione.

In tal senso, si condivide che possano essere valutati positivamente sia il trasferimento dei diritti d'uso da TIM a Linkem che la conseguente proroga degli stessi.

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

Sebbene quindi non vi siano ostacoli all'operazione specifica di trading da TIM a Linkem, tale operazione non può essere considerata tale da giustificare una valutazione positiva sull'intera istanza nel suo complesso (i.e. trading incrociato e proroga dei diritti d'uso).

---

[Redacted]

#### 4.3.1 Qual è la posizione del rispondente in merito alla proroga dei diritti d'uso che rimarrebbero nella titolarità di TIM ad esito della cessione in parola (da TIM a Linkem)?

Oltre alla richiesta di cessione reciproca e contestuale proroga dei diritti d'uso delle frequenze di TIM concesse a Linkem, TIM chiede la proroga dei diritti d'uso delle frequenze nella banda 3.4-3.6 GHz che non sono oggetto del trasferimento e che resterebbero nella propria titolarità.

Come noto, in relazione alla precedente richiesta di proroga di TIM, l'Autorità non ha ritenuto opportuno prolungare la scadenza dei diritti d'uso dell'operatore che, infatti, mantengono la loro scadenza originaria al 2023.

Sulla nuova istanza di proroga possono considerarsi a tutt'oggi valide le considerazioni di EOLO espresse in sede di consultazione pubblica di cui alla delibera 503/17/CONS e che qui si richiamano per la parte di pertinenza. Più nel dettaglio, **il mancato utilizzo delle frequenze e l'assenza di un piano di investimenti mirato allo sviluppo di una propria rete che impieghi effettivamente tali frequenze, implica la totale inadempienza rispetto al requisito previsto all'art. 25 comma 6 del Codice delle Comunicazioni per la proroga dei diritti d'uso, ossia che “[...] le autorizzazioni possono essere prorogate, nel corso della loro durata, per un periodo non superiore a quindici anni, previa presentazione di un dettagliato piano tecnico finanziario da parte degli operatori.”**

Fra le ragioni che conducono all'ottenimento della richiesta di proroga, vi è infatti la necessità da parte degli assegnatari di completare il ciclo di investimenti avviato con il perfezionamento della prima procedura di assegnazione. È evidente come, in questo caso, **l'operatore che non ha utilizzato direttamente le frequenze, oltre a trovarsi nella condizione di non dover recuperare alcun investimento di rete, abbia trasformato l'assegnazione della risorsa in una fonte di profitto avulsa da qualsiasi impegno infrastrutturale.**

Anche a voler prendere in considerazione la circostanza che TIM abbia, a differenza del procedimento di cui alla 503/17/CONS, presentato un Piano tecnico-finanziario, l'istanza dovrebbe ugualmente ricevere parere negativo per le seguenti motivazioni:

- il Piano presentato da TIM interviene quando **mancano meno di due anni dalla scadenza delle risorse** in questione che, pertanto, **per ben oltre 13 anni non sono state oggetto di alcun investimento infrastrutturale da parte dell'operatore;**
- anche in assenza di proroga, **TIM potrebbe portare avanti il proprio Piano con la restante dotazione spettrale nella banda 3,6 - 3,8 GHz.** In tal senso, infatti, codesta Autorità ha correttamente sottolineato che TIM ha già a disposizione 80 MHz nella parte alta (3.6-3.8 GHz) della banda pioniera 5G a 3 GHz;
- alla dotazione spettrale di TIM nelle bande inferiori a 4 GHz riportata in Tabella 2 e all'ulteriore banda a 26 GHz (blocco da 200 MHz) aggiudicata nell'asta 5G, **deve aggiungersi anche il “blocco I” nella banda a 28 GHz pari a 224 MHz, di cui l'Autorità non fa alcuna menzione nel documento in consultazione e che va ad aumentare ulteriormente la dotazione spettrale a disposizione di TIM.**

Restano pertanto valide, a parere della Scrivente, le considerazioni di codesta Autorità che si è già espressa in senso negativo in merito alla istanza di proroga dei diritti d'uso delle frequenze di TIM in considerazione del mancato utilizzo di tali diritti da parte dell'operatore.

All'epoca, come del resto anche oggi, TIM non utilizzava direttamente le frequenze assegnate ma ne aveva affidato la gestione a Linkem, assegnatario della medesima banda. In tale sede, di fatto, codesta Autorità ritenne che ***“Il mancato utilizzo diretto delle frequenze e l'assenza di previsioni di sviluppo di una rete di accesso propria che impieghi effettivamente lo spettro in questione e valorizzi prospetticamente tale risorsa non può quindi non rilevare dal punto di vista degli investimenti e della congruità del piano tecnico-finanziario che l'Autorità è tenuta a valutare per ciascuna istanza ai fini della proroga”***.<sup>2</sup>

Pertinente è il richiamo alle segnalazioni in tema di proroga dei diritti d'uso delle frequenze dell'AGCM dove, in sostanza, si conferma che in mancanza degli elementi che garantiscano di perseguire obiettivi specifici, **come il mantenimento del supporto di una determinata tecnologia e il recupero degli investimenti o la permanenza di determinati servizi**, non si dovrebbe ricorrere alla proroga.

Nel caso di specie non sembrano rinvenirsi tali elementi che assicurano che vi sia quel ***“legame di scopo tra lo strumento della proroga e gli obiettivi prefissati”***<sup>3</sup>.

Non essendo mutate le condizioni che hanno portato codesta Autorità a ritenere non opportuna la proroga delle frequenze di TIM, è pertanto evidente che non si possa non arrivare alle stesse conclusioni anche in merito alla nuova istanza. In caso contrario si creerebbe un precedente pericoloso per il mercato, con il rischio che gli operatori potrebbero accaparrarsi le risorse scarse solo per finalità speculative utilizzando lo spettro in modo inefficiente a danno dell'intero mercato.

La richiesta di proroga, dunque, non si pone come essenziale in quanto anche in mancanza di un'approvazione da parte delle Autorità competenti, TIM potrebbe portare avanti i propri piani di sviluppo che, ricordiamo, sono stati prodotti solo a ridosso dello scadere dei diritti d'uso in oggetto.

In aggiunta, qualora la proroga venisse negata, così come auspica la Scrivente, potrebbero liberarsi delle risorse preziose per il mercato. L'uso indiretto di tali diritti ha comportato negli anni un uso non efficiente delle frequenze 3.4-3.6 GHz in quanto ha determinato una mancanza di investimenti in una banda considerata invece rilevante per altri operatori, quali in primis EOLO come si dirà meglio in seguito.

A tal proposito, merita evidenziare che, oltre ai nuovi sviluppi in tecnologia 5G mobile, la banda a 3,4-3,8 GHz risulta adatta anche ad un utilizzo di tipo FWA specialmente nelle aree scarsamente popolate (i.e. aree rurali e montane) in quanto consente di operare in condizioni di *“line of sight”* (ossia in assenza di ostacoli tipici del contesto urbano di tipo indoor) e con antenne direttive che consentono prestazioni di gran lunga superiori rispetto alle antenne omnidirezionali utilizzate nei dispositivi mobili.

Come noto, l'FWA rappresenta uno strumento di fondamentale importanza per colmare il problema del Digital Speed Divide in Paesi, quali l'Italia, in cui le caratteristiche orografiche del territorio e/o

---

<sup>2</sup> Cfr. Allegato B alla delibera n. 503/17/CONS, par.37, pag. 10

<sup>3</sup> Cfr. Segnalazione AGCM AS1544 - Proroga dei diritti d'uso delle frequenze di telecomunicazione

la presenza di piccoli comuni a bassa densità abitativa non consentono la realizzazione di una rete *wired* completamente in fibra ottica su tutto il territorio nazionale. È pertanto evidente che nelle aree rurali e suburbane del territorio nazionale, l'FWA rappresenta l'unica soluzione efficiente e sostenibile per consentire a cittadini e imprese di poter beneficiare di servizi di connettività performanti.

La salvaguardia nonché lo sviluppo di tali servizi FWA deve essere tenuto in massima considerazione anche nelle valutazioni in merito all'uso efficiente dello spettro.

**In tal senso, la Scrivente ritiene inopportuna una proroga di diritti d'uso che ad oggi non sono stati correttamente utilizzati e che pertanto dovrebbero essere rilasciati e messi a disposizione del mercato.**

#### 4.3.2 Qual è la posizione del rispondente in merito al trasferimento dei diritti d'uso delle frequenze in parola come proposto da Linkem a TIM?

In relazione al trasferimento dei diritti d'uso da Linkem a TIM, si condivide l'analisi concorrenziale svolta da codesta Autorità.

È innegabile che TIM si trovi in una posizione di dominanza nel segmento fisso. L'incumbent infatti è designato come operatore avente significativo potere di mercato (SMP); è l'unico a poter vantare una rete capillarmente diffusa su tutto il territorio nazionale e, anche a distanza di anni dal processo di liberalizzazione, detiene quote di mercato di gran lunga superiori rispetto ai principali competitor.

TIM si configura inoltre come market leader anche nel mercato mobile che è uno tra i più concentrati a livello europeo. Ad oggi, infatti, i principali tre MNO rappresentano poco meno del 90% del mercato e non si è mai sviluppata una concorrenza reale da parte degli operatori virtuali che a distanza di oltre 10 anni dal loro ingresso sul mercato non sono riusciti ad acquisirne una fetta rilevante.

In caso si autorizzasse la cessione e proroga dei diritti d'uso, TIM diventerebbe titolare della più ampia quota di frequenze, sia nella banda pioniera 5G 3.4-3.8 GHz, dove raggiungerebbe il limite massimo di frequenza (100 MHz), sia in assoluto.

In merito all'analisi della distribuzione delle risorse frequenziali, nel documento in commento si legge che TIM, a valle della proposta operazione di trasferimento reciproco nella banda 3.4-3.6 GHz, godrebbe di **un incremento di circa 15,6 milioni di abitanti** in termini di popolazione complessivamente afferente all'area geografica dei propri diritti d'uso delle frequenze in questione (9,6 milioni di abitanti se non si considera il contributo del trasferimento dei blocchi di GO internet).

Prendendo a riferimento i dati ISTAT sulla popolazione<sup>4</sup>, **ad EOLO risulta invece un incremento di gran lunga superiore - circa 38 milioni di abitanti** – considerando che TIM godrebbe dei diritti d'uso della banda 3.4-3.6 GHz in tutte e 21 le aree geografiche, rispetto alle 9 aree in cui attualmente è titolare di diritti d'uso.

<sup>4</sup> Dati ISTAT aggiornati al 1° gennaio 2021

Si consideri infine che TIM, che fino ad oggi non ha effettuato investimenti in relazione ai propri diritti d'uso della banda 3.4-3.6, si troverebbe a poter sfruttare i diritti di uso di Linkem che nel frattempo sono stati prorogati fino al 2029 senza neanche il ricorso ad una procedura di gara trasparente e aperta a tutti i soggetti interessati.

In conclusione, EOLO ritiene, in linea con le valutazioni di codesta Autorità, che la concessione a TIM del trading e di una proroga al 2029 dei diritti d'uso delle frequenze nella banda 3.4-3.6 GHz, inciderebbe negativamente sulle dinamiche concorrenziali, falsando e restringendo la concorrenza tra operatori ed impedendo soluzioni alternative che possano dare maggiori benefici in termini di uso efficiente dello spettro e pressione competitiva.

**4.3.3 Qual è la posizione del rispondente in merito al trasferimento dei diritti d'uso delle frequenze in parola da Linkem a TIM con la condizione di modificare la durata degli stessi allineandola a quella degli altri diritti d'uso di TIM?**

In linea con quanto già osservato, EOLO non valuta positivamente un trasferimento incondizionato dei diritti d'uso delle frequenze da Linkem a TIM. Sebbene si valutino positivamente operazioni di consolidamento frequenziale e si condivide l'esigenza di deframmentazione geografica e frequenziale della banda pioniera 5G 3.4-3.8 GHz, si ritiene che la stessa non debba essere perseguita tramite operazioni di trading di natura meramente speculativa.

La Scrivente ritiene inoltre che il meccanismo di scontistica previsto dalla delibera n. 183/18/CONS, che secondo l'Autorità si applicherebbe al trading condizionato (senza proroga) da Linkem a TIM, debba essere riconosciuto alle operazioni di trading che non solo mirino al consolidamento frequenziale **ma anche e soprattutto ad un uso più efficiente dello spettro.**

Per quanto detto finora, non risulta che tale condizione sia stata rispettata.

**4.3.4 Il rispondente ritiene che vi sia interesse di mercato per un utilizzo alternativo delle frequenze potenzialmente disponibili nella banda di interesse 3.4- 3.6 GHz (frequenze non prorogate, frequenze della Difesa) che richieda il ricorso a procedure di assegnazione aperte e competitive?**

Come già evidenziato in riscontro ai precedenti punti, la banda 3.4-3.6 GHz è da considerarsi una risorsa di estremo rilievo per lo sviluppo dei servizi 5G, sia mobili che FWA.

Tale interesse è noto a codesta Autorità che, infatti, rileva<sup>5</sup> che il mercato, nonostante l'attuale momento di contrazione, è disponibile a sostenere nuovi costi per individuare ed implementare soluzioni alternative, al fine di realizzare un'effettiva competizione e offrire ai consumatori servizi innovativi e di elevata qualità.

Al fine di controbilanciare l'asimmetria nella distribuzione delle risorse spettrali, gli operatori sono sempre più impegnati nella ricerca di accordi di condivisione (sharing e leasing) che consentano una massimizzazione delle proprie risorse frequenziali.

---

<sup>5</sup> Cfr. Allegato A alla delibera n. 315/21/CONS, par. 74-75



In relazione all'attuale assegnazione dei diritti d'uso della banda 3.4-3.8 GHz, si rappresenta che EOLO ad oggi è l'unico dei principali player del mercato che non può vantare alcun diritto in tale banda, ad eccezione di 42 MHz in Valle d'Aosta che, tuttavia, rappresentano una percentuale irrisoria (0,2%) della popolazione.



Premesso quanto sopra, EOLO manifesta l'interesse per la banda 3.4- 3.6 GHz il cui utilizzo potrebbe consentirle di mediare alla situazione di asimmetria spettrale in cui verte.

In conclusione, vista l'importanza della banda in oggetto, EOLO ritiene che l'istanza di proroga dei diritti d'uso debba essere rigettata e auspica che le frequenze non prorogate e quelle della Difesa siano nuovamente assegnate mediante procedure trasparenti, aperte e concorrenziali e che definiscano regole chiare sull'utilizzo efficiente ed effettivo dello spettro anche tramite un obbligo di *"use it/share it or lose it"*.

